



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 43 del 08.04.2014



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

Articolo 4 - ELETTORI

TITOLO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Articolo 6 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME

Articolo 7 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

Articolo 9 - REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 10 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Articolo 11 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Articolo 12 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Articolo 13 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Articolo 14 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Articolo 16 - PROPAGANDA

Articolo 17 - SPESE

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art.47 e seguenti dello Statuto comunale.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- diritti delle minoranze;
- funzionamento degli organi comunali;
- bilancio e tributi, piano pluriennale di investimento, piani di governo del territorio e sue varianti;
- provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- provvedimenti concernenti il personale comunale, relative istituzioni e aziende;
- provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti;
- Statuto e Regolamenti Comunali;
- le persone in generale.

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

Il referendum può essere richiesto:

- a) dal Consiglio comunale, che ne delibera la proposta con voto della maggioranza assoluta dei suoi consiglieri
- b) dal 15 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, così come risultano dall'ultima revisione dinamica dell'anno in corso.

Articolo 4 – ELETTORI

Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data prevista per le votazioni e siano iscritti nelle liste elettorali.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

TITOLO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno trenta componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario Generale del Comune, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.

L'istanza contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con le indicazioni delle loro generalità.

Nell'istanza deve essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. mod..

A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Concorezzo.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 6 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME

Per la raccolta delle firme, quando il Referendum è promosso dai cittadini, di cui all'art. 3 del presente regolamento devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Segretario Comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Consiglieri comunali, dagli incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera.

Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum rivolta al Sindaco, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 7 – AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E CONTROLLO DELLA RICHIESTA

L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, e la regolarità delle sottoscrizioni, deve essere valutata entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza da una Commissione composta da 3 membri:

- un giudice nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, con funzioni di Presidente
- dal Segretario generale del Comune
- un funzionario designato dalla Prefettura di Monza e Brianza.

La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni effettuate secondo quanto previsto dal comma precedente.

Ai membri della Commissione non è concessa facoltà di delega e le riunioni della Commissione sono riservate ai soli suoi componenti.

Il Referendum è ammesso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

I criteri con cui la Commissione deve valutare l'ammissibilità del Referendum, oltre a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 47 dello Statuto comunale, sono:

- la materia dell'argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza comunale e di interesse generale per la comunità;
- la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito;
- la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione.

Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito.

La Commissione successivamente verifica la regolarità delle sottoscrizioni.

Dell'esame compiuto da parte della Commissione va redatto apposito verbale, a cura del Segretario generale, da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato Promotore, presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente Regolamento, la non ammissibilità del referendum, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.

In caso di ammissibilità del referendum e di regolarità delle firme raccolte, si procede all'indizione ai sensi del successivo art. 8.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione.

Articolo 8 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum è indetto dal Sindaco previa delibera della Giunta Comunale che fissa il giorno del suo svolgimento, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale della Commissione di cui all'art. 7.

La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1 luglio al 1 settembre.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Il referendum non può essere tenuto:

- nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale;
- nei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- nei due mesi antecedenti e successivi la data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 9 - REVOCA DEL REFERENDUM

Quando il Consiglio comunale, prima del Referendum, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, la Commissione di cui al precedente articolo 7, convocata d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria.

In caso positivo la Commissione ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 10 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indice il referendum indicando agli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare.

Articolo 11 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta di accorpate materialmente le sezioni, attribuendone ad un solo presidente più di una, allo scopo di ridurre il numero dei seggi ove si vota.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio.

Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 12 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 10.00 (dieci).

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.00 (dieci) e terminano alle ore 20.00 (venti) del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 13, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. mod..

Articolo 13 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

Articolo 14 - ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è valido quando vi abbia preso parte il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto.

Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla maggioranza dei votanti.

Se l'esito è favorevole, il Sindaco ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, questi iscrive l'argomento, che è stato oggetto del referendum, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, che entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti, tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare.

Se il Consiglio comunale non ritiene di accogliere il risultato referendario, assume motivata delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale.



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, avuta nel seggio, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 16 – PROPAGANDA

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia, estendo la possibilità di inoltrare apposita domanda per gli spazi anche alle liste presenti in Consiglio Comunale.

Articolo 17 – SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che regolano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.